COMMISSIONE VI

FINANZE

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSANDRO DALLA VIA**

INDI

DEL PRESIDENTE ***MANFREDO MANFREDI***

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione, disabbinamento della proposta di legge n. 2827 e approvazione):

Rosini e Piro: Disciplina delle società di investimento immobiliare (1638);

Turci ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (2827) 309

Dalla Via Alessandro, *Presidente* .. 309, 310, 311

Ferrari Wilmo (gruppo DC) 310

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 309

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 310

Sitra Giancarlo (gruppo PDS) 310

Sostituzione:

Dalla Via Alessandro, *Presidente* 309

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1554-B) 312

Manfredo Manfredi, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 312

Allegato: Relazione dell'onorevole Manfredi sul disegno di legge n. 1554-B 315

Votazione nominale:

Dalla Via Alessandro, *Presidente* 311

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Sbardella è sostituito dal deputato Carli.

Seguito della discussione delle proposte di legge Rosini e Piro: Disciplina delle società di investimento immobiliare (1638); Turci ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (2827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rosini e Piro : « Disciplina delle società di investimento immobiliare »; Turci ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ».

Come i colleghi ricordano nella seduta di giovedì 4 novembre erano stati approvati gli articoli da 1 a 14 e si era passati all'esame dell'articolo 15 e dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Desidero innanzitutto fare riferimento all'articolo aggiuntivo Sitra 15.01, che ripropone alcune disposizioni contenute nella proposta di legge Turci ed altri n. 2827. Ho già espresso, nella seduta di giovedì scorso, un parere ad esso politicamente favorevole, ma una approfondita riflessione ha messo in luce l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle norme oggetto della proposta.

Ebbene, proprio in considerazione della valenza dell'articolo aggiuntivo 15.01, propongo il disabbinamento della proposta di legge Turci ed altri n. 2827, affinché essa, già assegnata in sede legislativa alla Commissione, possa essere separatamente esaminata. Mi dichiaro inoltre fin d'ora disponibile ad esserne relatore quando essa, non appena conclusa la sessione di bilancio, tornerà al nostro esame. Evidentemente, qualora tale mia proposta fosse accolta, dovrebbe intendersi ritirato l'articolo aggiuntivo Sitra 15.01.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.1, presentato dai colleghi Piro e Wilmo Ferrari, inerente al trattamento fiscale dei fondi immobiliari ed alla esigenza di assicurare a tale strumento la neutralità fiscale (esigenza peraltro avvalorata dai risultati di una simulazione da me effettuata, di cui ho dato conto nella seduta della scorsa settimana), lo squilibrio potrebbe essere attenuato consentendo ai fondi di emettere obbligazioni in misura superiore al 25 per cento del patrimonio netto, tetto stabilito al comma 6 dell'articolo 14. Poiché però tale norma è stata già approvata nella precedente seduta, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 15.1, nella convinzione che, secondo una volontà politica largamente condivisa, la quota del 25 per cento sarà portata al 50 per cento in sede di esame del provvedimento da parte del Senato.

WILMO FERRARI. Mi associo alla proposta del relatore e pertanto ritiro l'emendamento Piro 15.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore ha posto più ordini di problemi. Il primo è quello relativo alla disciplina fiscale, circa l'opportunità di assicurare condizioni di neutralità ai fondi immobiliari rispetto a strumenti alternativi, quale la società immobiliare quotata. Il ministro delle finanze non è contrario a tale impostazione e, in considerazione di tale giudizio, a nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

Desidero sottolineare che non vi è dubbio che strumenti innovativi quali i fondi immobiliari, così come i fondi chiusi e i fondi pensione, necessitino di una disciplina fiscale coerente nell'ambito complessivo dell'ordinamento tributario, tale da consentirne l'appetibilità. Il mercato, infatti, sarà inesorabile nel considerare l'efficacia di questi strumenti, come sta accadendo per i fondi chiusi, stante la preferenza accordata ad analoghi strumenti previsti da ordinamenti esteri.

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, quello concernente le cooperative di abitazione, condivido la proposta del relatore di disabbinare la proposta di legge n. 2827, che può procedere autonomamente in sede legislativa, al fine di affrontare in quel contesto le norme oggetto dell'articolo aggiuntivo Sitra 15.01, già contenute nell'articolo 17 della suddetta proposta di legge.

Devo rilevare che i fondi immobiliari delle cooperative rappresentano uno strumento atipico, i cui equilibri vanno ricercati in forma specifica rispetto alla disciplina generale dei fondi immobiliari. Si può infatti ipotizzare l'insorgere di una serie di conflitti di interesse, che meritano attenta considerazione a tutela del risparmiatore. Sotto il profilo fiscale la problematica va affrontata tenendo conto del fatto che le società cooperative già godono di un trattamento fiscale di tipo particolare.

Il Governo quindi manifesta la sua disponibilità, non essendo indifferente all'obiettivo di introdurre di un ulteriore specifico strumento rispondente ad un particolare tipo di domanda proveniente dal mercato.

GIANCARLO SITRA. Il gruppo del PDS ha già avuto modo di dichiarare la propria posizione favorevole ad arricchire il mercato finanziario di nuovi strumenti, esprimendo la propria volontà di non voler essere di impedimento né di freno al lavoro svolto dal Parlamento in tal senso.

Manteniamo tale posizione rispetto al provvedimento in esame, anche se siamo amareggiati per il fatto che non si possa discutere sin d'ora anche dei fondi delle cooperative edilizie, cioè di uno strumento inteso non già a produrre reddito a fini speculativi, ma a dare la possibilità a quei cittadini che non possono altrimenti ottenerlo di entrare in possesso di un alloggio nonostante l'edilizia residenziale viva una fase fortemente recessiva.

Prendiamo atto delle posizioni espresse dal relatore e dal Governo, che hanno manifestato la loro disponibilità ad affrontare il tema della introduzione di questo nuovo strumento, analizzandone gli aspetti particolari anche in relazione al regime fiscale delle cooperative. Prendiamo altresì atto che il relatore ha più volte dichiarato la sua disponibilità politica, alla quale il Governo si è associato sia pure in forma più attenuata, a procedere all'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 2827 che si intende disabbinare. Il collega Rosini si è anche dichiarato disponibile ad assumere la qualità di relatore anche in quella sede.

Per quanto riguarda l'articolo 15, sul quale esprimeremo voto favorevole, concordo con la proposta del relatore di elevare al 50 per cento la quota di obbligazioni che il fondo potrà emettere ed auspico che questa modifica sia apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di disabbinare la

proposta di legge n. 2827, che rimane all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 15, al quale non residuano emendamenti.

(È approvato).

Propongo, a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti modificazioni di coordinamento del testo approvato:

all'articolo 2, al comma 5, le parole: « dei capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle sezioni I e III del capo I del titolo IV del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 »;

all'articolo 3, al comma 2, le parole: « articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a)*, e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 7, commi da 1 a 5, 52, 53, comma 3, lettere *b)*, e *c)*, e 54, del citato decreto legislativo 385 del 1993;

all'articolo 12, al comma 4, le parole: « istituzioni e aziende di credito » sono sostituite dalle seguenti: « banche ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale della proposta di legge n. 1638; sospenderò successivamente la seduta fino alla ripresa serale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Rosini e Piro: « Disciplina delle società di investimento immobiliare » (1638):

Presenti 26
Votanti 24
Astenuti 2
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 23
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:
Astori, Biasutti, Carta, Carli, Castellotti, Dalla Via, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Iannuzzi, Lettieri, Lucarelli, Monello, Pagano, Patria, Pinza, Piro, Rosini, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Turci e Varriale.

Ha votato no:
Albertini.

Si sono astenuti:
Asquini e Flego.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 21,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANFREDO MANFREDI

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1554-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi », già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 29 luglio 1993 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato in quella del 26 ottobre 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Ricordo che di questo provvedimento sono relatore.

Rinviando alla relazione che ho depositato presso la segreteria della Commissione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, desidero sottolineare come essa proponga una serie di accenti critici e di interrogativi soprattutto riferiti all'interpretazione delle norme varate dal Senato modificando il testo che avevamo a suo tempo approvato.

Mi limito in questa sede a dare conto sinteticamente delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato, che riguardano soprattutto l'articolo 1.

Tale articolo non contiene più solo la proroga del termine del regime agevolativo, ma anche: l'estensione del regime agevolativo all'operazione di scissione; l'estensione del trattamento agevolativo ai successivi conferimenti di azioni di società per azioni bancarie derivanti da precedenti operazioni di conferimento agevolate ai sensi della legge Amato, ancorché effettuate al di fuori del programma unitario (condizione precedentemente richiesta per poter fruire delle agevolazioni, anche se solo ai fini delle imposte dirette); l'estensione del trattamento agevolativo alle operazioni di fusione e scissione poste in essere tra società o enti appartenenti ad un gruppo creditizio (soggetto soprattutto nel testo unico bancario, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1994), dal gruppo bancario; la previsione di un particolare regime fiscale agevolato per le operazioni di trasferimento delle partecipazioni di controllo effettuate in attuazione di direttive del Ministero del tesoro; l'esenzione per gli enti non commerciali conferenti; l'ulteriore sospensione per gli enti commerciali conferenti; la limitazione dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge Amato alle operazioni tra banche.

Ricordo che il comma 3 dell'articolo 7 contiene la vera agevolazione della legge Amato e che limitandone la portata si evitano eventuali operazioni elusive. Allo stesso fine è tesa la modifica del calcolo dell'accantonamento, che vieta l'estensione del beneficio fiscale agli incrementi dei depositi e degli impieghi non strettamente conseguenti alle operazioni di fusione.

L'articolo 2 è rimasto pressoché invariato rispetto al testo approvato dalla Camera. L'unica modifica riguarda il Mediocredito, che, una volta trasformato, ha l'obbligo di operare nell'interesse esclusivo delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazione e la cooperazione economica internazionale.

Le modifiche all'articolo 3 riguardano: la previsione del limite temporale, dieci anni, alle convenzioni con le amministrazioni competenti; che, allo scadere del decennio, queste affidino parzialmente la

concessione per le agevolazioni ad una o più società in possesso di adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale; la soppressione della disposizione che prevedeva la proroga degli organi in carica fino al completamento della trasformazione in società per azioni del Mediocredito e dell'Artigiancassa.

In considerazione della rilevanza del provvedimento, nonostante le perplessità che desta il testo del Senato (che potranno essere risolte anche in sede integrativa) propongo di procedere rapidamente ad una definitiva approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, giovedì 11 novembre, alle 9.

La seduta termina alle 21,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 12 novembre 1993

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

(Relazione dell'onorevole Manfredi sul disegno di legge n. 1554-B).

Relazione A.C. 1554-B

Il disegno di legge torna dal Senato per la terza lettura con un notevole ampliamento della sua portata originaria, soprattutto per quanto riguarda l'art. 1. Questo infatti non si limita più ad una proroga del regime tributario agevolativo introdotto dalla legge Amato, ma ne determina anche una estensione non indifferente. Tuttavia la testuale formulazione di alcune norme sembra suscettibile di determinare debbi e problemi interpretativi, tali da consigliarne uno scioglimento quantomeno mediante una "interpretazione autentica" data già durante l'iter parlamentare del provvedimento.

Il **comma 1 dell'art. 1** prevede il differimento **al 31 dicembre 1994** dell'efficacia delle norme agevolative in materia fiscale contenute nell'art. 7 della legge n. 218/1990 come modificata dagli articoli 28 e 71 della legge n. 413/1991, per le operazioni di **fusione, scissione, trasformazione e conferimento** degli enti creditizi pubblici, **perfezionate** nel periodo **tra il 22 agosto 1992** (termine di scadenza delle originarie agevolazioni disposte dalla legge Amato) **ed il 31 dicembre 1994**.

Nel corso dell'esame presso la VI Commissione del Senato è stata quindi introdotta, oltre alla proroga, un'ulteriore estensione del regime agevolativo, cioè la sua applicabilità alle operazioni di **scissione** societaria. Tali operazioni non erano ricomprese nella "legge Amato" in quanto allora non ancora introdotte nella normativa civilistica nazionale. L'istituto della scissione di società è stato infatti introdotto nel nostro paese con il D.Lgs. n. 22 del 16 gennaio 1991 (Artt. da 2504-septies a 2504-decies del c.c.). Va subito notato che il regime tributario della scissione risulta oggi definito soltanto per quanto riguarda le imposte dirette, in base al D.Lgs. n. 543/1993, che estende alla scissione il principio di neutralità fiscale già applicato alla fusione e alla trasformazione.

Pertanto risulta superflua l'estensione alle scissioni della parziale neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette introdotta dal comma 2 dell'articolo 7 della legge Amato, che continuerà ad applicarsi alle sole operazioni di conferimento.

Quanto alle imposte indirette, la scissione non ha ancora a tutt'oggi uno specifico regime tributario, che si tende ad introdurre con il ddl collegato alla manovra di finanza pubblica (atto Senato 1508-A, articolo 39). Perciò l'estensione alle scissioni della agevolazione del comma 1 dell'articolo 7 della legge Amato, (pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura dell'1 per mille) risulta, almeno per ora, priva di significato giuridico, in assenza di un regime ordinario da agevolare.

Anche maggiori sono i dubbi che suscita l'eventuale estensione alle scissioni dell'agevolazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge Amato, cioè lo speciale accantonamento deducibile di incentivo alla concentrazione.

Per questo tipo di agevolazione la difficoltà di applicazione alla scissione è innegabile, essendo il meccanismo per la determinazione dell'agevolazione predisposto per operazioni che comportino il passaggio da un soggetto giuridico ad un altro, ovvero per la confluenza di più soggetti in una nuova società e non viceversa da un singolo soggetto a una pluralità di società come avviene propriamente nelle operazioni di scissione.

Il meccanismo di calcolo originariamente predisposto dal comma 3 dell'art. 7 della Legge Amato per la commisurazione dell'agevolazione era infatti riferito al conferimento di un'azienda o di un ramo di azienda ad una società, ovvero alla fusione di più enti in un'unica società finale. Non è quindi automatica la sua applicabilità, al caso della scissione anche perchè l'applicazione analogica, trattandosi di una norma speciale, dovrebbe essere esclusa. Le operazioni di scissione sono peraltro ammesse a fruire dell'intero regime fiscale agevolato di cui all'art. 7 della "legge Amato" dal comma 1 dell'art. 1 in esame. Il riferimento all'intero art. 7 dovrebbe quindi ricomprendere anche le disposizioni agevolative del comma 3 qui citate. Con la disposizione del **comma 7**, dell'art. 1 in esame si specifica tuttavia che le disposizioni del precedente comma 6 (modificative del comma 3 dell'art. 7 della L. n. 218/1990) si applicano con riferimento agli *atti di fusione e di conferimento* perfezionati tra il 22 agosto 1992 ed il 31 dicembre 1994. Forse la mancanza del riferimento alle operazioni di scissione intende proprio escludere l'applicazione non solo del meccanismo di calcolo di cui al comma 6, ma della stessa agevolazione, per questo tipo di operazioni, ma dal combinato delle disposizioni dei commi 1, 6 e 7 dell'art. 1 in esame ciò non risulta con certezza.

Il comma 2 dell'art. 1 disciplina il trattamento fiscale delle operazioni di **conferimento di azioni** rivenienti da un **precedente conferimento** dell'azienda di credito ai sensi dell'art. 1 della L. n. 218/90. In particolare la norma disciplina i conferimenti delle azioni bancarie detenute dall'ente conferente in società finanziarie holding, cioè aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali, come definite dall'art. 59, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 385/93.

La disciplina agevolativa del conferimento, contenuta nell'art. 7, comma 2, L. n. 218/90 riguardava anche in una certa misura i conferimenti di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento, prevedendo in particolare che ad essi fosse applicabile la disciplina agevolativa purchè si trattasse di operazioni eventualmente ripartite in più fasi, ma corrispondenti nel loro complesso ad alcune condizioni e in particolare che fossero state effettuate nell'ambito di un **programma unitario approvato** dal **Ministro del tesoro,** sentito il CICR.

La norma di cui al **comma 2 dell'art. 1** del d.d.l. dispone che tutte le agevolazioni di cui all'art. 7 della L. n. 218/90 si applicano ai conferimenti in holding finanziarie, di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento. Agli effetti di tale disposizione pertanto si prescinde dai requisiti che il comma 2 dell'art. 7 della legge Amato poneva. In virtù della nuova norma l'agevolazione di tali operazioni inoltre non riguarda più unicamente il trattamento ai fini delle imposte sui redditi ma comprende anche le altre fattispecie agevolative previste dall'art. 7 della L. n. 218/90.

La norma, per effetto del rinvio al comma 1, si applica alle sole operazioni perfezionate nel periodo compreso tra il 22 agosto 1992 ed il 31 dicembre 1994, o, forse, atteso il richiamo di una norma del Testo unico bancario, la cui data di entrata in vigore è il 1° gennaio 1994, alle sole operazioni perfezionate successivamente a quest'ultima data.

Oltre al dubbio sui termini temporali di applicazione, un altro profilo dubbio della disciplina di cui al comma 2 è quello relativo al coordinamento con le disposizioni introdotte nel comma 4 dello

stesso art. 1 che riguarda il trattamento agevolato dei proventi derivanti all'ente conferente dal trasferimento delle azioni derivanti dal precedente conferimento. Il fatto che la norma utilizzi la dizione "trasferimento" e non "cessione" infatti consente di ritenere che, in presenza delle particolari condizioni fissate dal comma 4, anche le operazioni di conferimento delle suddette azioni possano configurare "trasferimenti". Tali operazioni pertanto ove effettuate, come prevede il comma 4, in attuazione di direttive del Ministro del tesoro ex art. 21 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, godrebbero del trattamento agevolato ex comma 4, negli altri casi di quello, meno favorevole, del comma 2.

La disposizione dell'**art. 1, comma 3** prevede che le agevolazioni fiscali poste nell'art. 7 della L. n. 218/1990 si applichino anche alle operazioni di **fusione** e di **scissione**, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia, tra le società e gli enti appartenenti ad uno stesso **gruppo creditizio**, come definito nell'art 24 del D.Lgs. n. 356/1990, che peraltro, a partire dal 1° gennaio 1994, sarà abrogato e sostituito dall'art. 60 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs n. 385/1993).

Si osserva qui che il riferimento al "gruppo creditizio" determina un altro problema interpretativo. Infatti il Testo unico bancario sostituisce tale nozione con quella di "gruppo bancario", i cui confini, contrariamente al gruppo creditizio, saranno determinati da norme secondarie rimesse alle autorità creditizie.

Pertanto:

-un primo problema interpretativo si pone per l'***operatività temporale della norma***. Se infatti la soppressione, nel testo del comma 3, dell'inciso "di cui al comma 1", effettuata in sede di esame presso il Senato, potrebbe essere avvenuta in quanto ininfluente, dal momento che comunque il comma 1 dall'articolo in esame differisce temporalmente i benefici fiscali della legge, il riferimento ad operazioni effettuate "nell'ambito del gruppo creditizio ai sensi del D.P.R. n. 356/1990", anziché nell'ambito del gruppo bancario ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, potrebbe indicare che l'intento sia quello di far operare la norma per le sole operazioni perfezionate fino al 31 dicembre 1993, periodo durante il quale la definizione vigente di "gruppo creditizio" è proprio quella del D.Lgs. n. 356/90. Questo elemento testuale potrebbe far ritenere la norma come riferentesi solamente alle operazioni già effettuate nell'ambito dei gruppi creditizi, ma in questo caso risulterebbero penalizzate le ristrutturazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 1993, che non potrebbero godere delle agevolazioni in esame, non esistendo più, a rigor di termini, "gruppi creditizi". Il problema sembra essere avvalorato dalla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 in esame, che estende le stesse agevolazioni ai conferimenti di azioni bancarie in società finanziarie holding di gruppi bancari; la definizione di queste ultime viene desunta dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) e non già dal D.P.R. n. 356/1990.

Considerando che con il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 1 in esame si vogliano estendere i benefici fiscali anche alle operazioni infragruppo perfezionate tra il 22 agosto 1992 ed il 31 dicembre 1994 (considerando pertanto che il "gruppo bancario" sostituisce a tutti gli effetti il "gruppo creditizio" nell'ordinamento), l'interpretazione rileva per quanto riguarda la differente

definizione di gruppo creditizio oggi in vigore. Il problema si pone infatti per quelle operazioni che rientrerebbero nell'ambito di un "gruppo bancario" come sarà definito in base al nuovo Testo unico, mentre non sarebbero rientrate in quella di gruppo creditizio di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 356/1990;

-l'estensione del regime fiscale agevolato alle operazioni di fusione e di scissione nell'ambito di un gruppo creditizio favorisce le concentrazioni nell'ambito di gruppi creditizi già esistenti, i quali essendo costituiti anche da soggetti (es. le società finanziarie) non operanti nel settore del credito, rimarrebbero esclusi dall'ambito di applicazione della "legge Amato", almeno per quanto riguarda le società non bancarie appartenenti a tali gruppi. La Legge Amato infatti si riferisce esclusivamente alle operazioni effettuate da o tra soggetti esercenti attività bancaria; il gruppo creditizio vi è preso in considerazione esclusivamente in fase genetica, in quanto al comma 5 dell'art. 7, la fruibilità delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7, è estesa ai conferimenti effettuati al fine della costituzione di un gruppo creditizio da enti creditizi aventi natura societaria. In virtù di tale disposizione alle operazioni di conferimento effettuate al fine della costituzione di un gruppo creditizio non si applicano quindi le disposizioni agevolative di cui al comma 3 dell'art. 7 della "legge Amato".

Il **comma 3 dell'art.1** del d.d.l. prende in considerazione il gruppo creditizio quando esso è già esistente, ed estende all'ipotesi di operazioni di fusione o di scissione che intervengano tra società anche finanziarie o strumentali le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge Amato. Quanto all'agevolazione di cui al comma 3 del medesimo art. 7, questa è espressamente preclusa dal comma 5 dell'art. 1 del d.d.l. in esame. Peraltro, come si è già rilevato, non è del tutto chiara la portata dell'agevolazione di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge Amato nel caso della scissione.

Il **comma 4 dell'art. 1** prevede un particolare trattamento fiscale agevolato per le operazioni di **trasferimento** delle **partecipazioni di controllo** derivanti dal conferimento ex L. n. 218/90 da parte degli **enti conferenti**, effettuate in attuazione di **direttive del Ministro del tesoro** ex art. 21 comma 3 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, di attuazione di una delle deleghe contenute nella medesima legge Amato.

La prima parte del comma 4 del d.d.l. dispone che il **trasferimento** delle azioni **non costituisce realizzo** per l'ente conferente nei casi in cui il trasferimento avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro ex art. 21 del D.Lgs. n. 356/90. Ciò implica che in tali casi la cessione delle partecipazioni non determina, come avverrebbe in base al comma 2 dell'art. 7 della L. n. 218/1990, cessazione del regime di sospensione di imposta per le plusvalenze realizzate al momento del conferimento e conseguentemente, per gli enti **non commerciali**, i ricavi derivanti da tale partecipazione godono di un'esenzione definitiva dall'imposta per la parte eccedente il costo ultimo accertato ai fini delle imposte sui redditi. Tale ultimo valore peraltro è pari al "costo storico" dei beni oggetto di conferimento per come accertato ai fini delle imposte sui redditi dell'ente conferente prima del conferimento, maggiorato del 15% della plusvalenza emersa al momento del conferimento.

Tale regime agevolativo in caso di trasferimento di partecipazioni in attuazione delle direttive ministeriali citate, si applica anche a quegli enti conferenti che abbiano beneficiato dell'agevolazione

fiscale iscrivendo in bilancio il valore effettivo delle azioni ed una riserva speciale in sospensione di imposta. Anche in tali casi non si ha realizzo delle plusvalenze, ma i ricavi per la parte corrispondente alla riserva speciale in sospensione di imposta godono soltanto di un differimento del regime di sospensione fino al successivo evento che costituisca realizzo.

La seconda parte del comma 4 disciplina le fattispecie di cessione di partecipazioni di controllo da parte di un **ente conferente** che abbia natura **commerciale**. In questo caso la norma disciplina le modalità del rinnovato regime agevolativo eliminando la precedente possibilità di optare tra due diverse forme di fruizione dell'agevolazione: infatti la differenza tra i proventi derivanti dal trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite va accantonata in una **riserva speciale** in regime di **sospensione di imposta**, la quale non concorre a formare il reddito sino a che non venga distribuita o utilizzata. L'unica ipotesi di utilizzazione della riserva che non determina imponibilità delle somme accantonate è, in questo caso, la **copertura di perdite**. In tal caso pur cessando di esservi una riserva non vi è imponibilità e pertanto limitatamente a questo caso le somme accantonate godono, analogamente a quanto si è visto per gli enti non commerciali, di un **regime di esenzione** ai fini delle imposte sui redditi.

Si segnala che il recente D.L. 27 settembre 1993, n. 389, in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministro del tesoro, all'art. 4 comma 2 prevede che per le società bancarie nei cui statuti vengano inserite le clausole previste dal comma 1 (nomina degli amministratori in modo da garantire la rappresentanza dei soci di minoranza, limite al possesso di azioni da parte del singolo azionista) si deroga alla disciplina di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 356/90. Pertanto agli enti conferenti che detengano il controllo di società bancarie nei cui statuti vengano inserite le suddette clausole prima che il Ministro del tesoro abbia impartito le direttive di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 356/1990, risulta non più applicabile, in carenza del presupposto, la disciplina fiscale agevolativa di cui al comma 4 dell'art. 1 del d.d.l. in esame.

Le disposizioni dei **commi 5, 6 e 7 dell'art. 1** in esame hanno ad oggetto **l'agevolazione** fiscale **disposta dall'art. 7, co. 3** della "legge Amato".

L'agevolazione consiste nella possibilità di effettuare, nella determinazione del reddito imponibile, una deduzione in cinque anni degli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva. L'ammontare massimo di tali accantonamenti nel quinquennio è pari all'1,2 % di un ammontare costituito dalla differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi risultanti dal bilancio della società risultante dalla fusione o conferitaria nell'anno in cui sono state effettuate le operazioni, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o al conferimento. Si tratta quindi di una differenza tra due somme, da un lato i depositi e gli impieghi della società risultante dall'operazione o destinataria della stessa, dall'altra la somma dei depositi ed impieghi del maggiore degli enti partecipanti all'operazione.

Il **comma 5** dell'art. 1 specifica che tali disposizioni si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche, escludendo tutti gli altri soggetti, ad es. le società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio, con evidenti finalità antielusive, vista la portata dell'agevolazione.

Con la disposizione del **comma 6** viene modificato il meccanismo per la determinazione dell'ammontare massimo dell'accantonamento effettuabile nel quinquennio.

L'accantonamento può essere sempre effettuato entro il limite massimo dell'1,2%, quest'ultimo però viene calcolato sulla differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o al conferimento, *risultanti dagli ultimi bilanci precedenti alle operazioni* e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato all'operazione stessa.

Viene in questo modo meno il precedente riferimento al bilancio della società risultante dalla fusione o conferitaria, che viene sostituito con le consistenze degli impieghi e dei depositi di tutti gli enti partecipanti all'operazione.

Tale modifica intende evitare l'estensione del beneficio fiscale anche agli incrementi dei depositi e degli impieghi che non siano strettamente conseguenti all'operazione di fusione, bensì determinati anche da altri fattori. Tra i fattori che potrebbero causare un anomalo incremento dell'accantonamento si possono ipotizzare da un lato aumenti dei depositi "fisiologici" cioè non legati ad un'attrazione di ulteriori depositanti in conseguenza della concentrazione, dall'altra un artificiale gonfiamento della valutazione degli impieghi una volta che questi siano stati trasferiti alla società derivante dalla *concentrazione. Tali fenomeni distorsivi dovrebbero essere evitati* prendendo come riferimento la consistenza dei depositi e degli impieghi degli enti prima della fusione o del conferimento e non dopo, come avveniva in base al testo dell'art. 7, comma 3.

Per il comma 7 dell'art. 1, si è già detto in precedenza, in relazione al comma 1 dell'articolo 1.

L'art. 2, co. 1, del disegno di legge prevede la trasformazione obbligatoria in S.p.A., *entro* il 30 giugno 1994, degli enti creditizi pubblici ai quali lo Stato partecipi in misura maggioritaria, anche relativa. La norma intende dare certezza al processo di ristrutturazione del settore creditizio, avviato dalla legge n. 218/1990 su basi volontarie, lasciando l'avvio della ristrutturazione alla libera iniziativa degli organi competenti degli enti creditizi.

La norma si applica agli enti creditizi nei quali lo Stato detiene la maggioranza anche relativa. La titolarità delle azioni derivanti dalla trasformazione sarà attribuita, in mancanza di una disposizione espressa, *in misura proporzionale ai soggetti titolari della partecipazione nell'ente* creditizio originario. Per la partecipazione statale, tale soggetto sarà di norma il Ministero del tesoro.

Il **co. 2 dell'art. 2** rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro la determinazione delle modalità per il versamento alle nuove S.p.A. delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari, esistenti presso la tesoreria dello Stato. Tale norma si è resa necessaria in quanto i fondi di dotazione del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa sono giacenti presso la tesoreria dello Stato.

Il **co. 3 dell'art. 2** dispone, per le società per azioni derivanti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, il mantenimento, nell'oggetto sociale previsto nei loro statuti, delle finalità degli enti originari. Il mantenimento di tali finalità viene perseguito altresì mediante l'obbligo, imposto per legge al Mediocredito, di operare nell'interesse esclusivo delle piccole e medie imprese, con

l'eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e all'Artigiancassa nell'interesse esclusivo delle imprese artigiane.

Il successivo **co. 4** dispone l'alienazione obbligatoria, da parte del Ministro del tesoro, delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla trasformazione dell'Artigiancassa, stabilendo una riserva di tali azioni in favore delle imprese artigiane iscritte negli albi, delle associazioni artigiane di categoria e delle cooperative, consorzi e società consortili che svolgono attività di prestazione di garanzie collettive di fidi (queste ultime sono disciplinate dagli articoli 29 e 30 della legge n. 317/1991, recante interventi a sostegno delle piccole imprese). Le azioni non collocate presso i richiamati soggetti sono offerte in vendita o alienate secondo modalità, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, tali da garantire "il migliore realizzo per il servizio dell'artigianato".

Si ricorda che l'alienazione di partecipazioni del Tesoro in società per azioni è ora disciplinata dal D.L. n. 389/1993, in corso di conversione (A.C. 3189). Trattandosi di una società esercente attività creditizia, sono in particolare applicabili le disposizioni degli artt. 1 e 4 del citato D.L. Pertanto all'alienazione non si applicano le norme di legge e di regolamento sulla contabilità pubblica, e la cessione potrà essere effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti, selezionati previa determinazione dei Ministri competenti, secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali. Quanto all'applicabilità dell'O.P.V., l'art. 4 co. 5 della legge n. 149/1992 prevede espressamente la possibilità di limitare le offerte a determinate categorie di investitori, purché sufficientemente ampie. Inoltre la società potrebbe, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, introdurre nello statuto la rappresentanza delle minoranze azionarie nelle cariche sociali e un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio.

L'**art. 3, comma 1**, per come modificato dal Senato, nello stabilire che le S.p.A. derivanti dalla trasformazione del Mediocredito e dell'Artigiancassa succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche assunti, in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti, dagli enti originari, prevede anche che esse stipulino apposite **convenzioni** per **concessioni decennali** con le amministrazioni competenti, dotandosi altresì di distinti organi deliberativi e separate contabilità concernenti tali concessioni (tale ultima previsione richiama quanto disposto dal comma 2 dell'art. 47 del T.U. bancario a proposito delle modalità idonee a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta in conto proprio dalle banche). Alla scadenza della concessione, tuttavia, l'amministrazione statale competente non sarà più obbligata ad affidare la gestione dei provvedimenti agevolativi esclusivamente ai due istituti, ma dovrà affidarla, oltre che ad essi, **anche** ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Tale ultima previsione sembra comunque presupporre che alla scadenza della concessione decennale l'amministrazione debba almeno parzialmente disporre una concessione in favore delle S.p.A. derivanti dalla trasformazione del Mediocredito e dell'Artigiancassa. Le società assegnatarie, in linea con quanto previsto in via generale dal comma 3 dell'art. 47 T.U. bancario, potranno essere tenute, in base ad una esplicita previsione contenuta nella convenzione, a stipulare a loro volta convenzioni, che la pubblica amministrazione dovrà approvare, con altre banche per disciplinare la concessione di contributi relativi a finanziamenti da queste erogate (**comma 2**).

In base al nuovo testo approvato dal Senato, sebbene vengano introdotte alcune limitazioni alla perpetuazione della situazione di monopolio delle due forme di credito agevolato che caratterizza la situazione attuale (termine decennale, dopo il quale l'amministrazione può stipulare concessioni anche con altre banche), permane il ruolo preminente delle società che succedono ai due istituti e l'assetto complessivo si configura comunque come ampiamente derogatorio rispetto alla disciplina dell'art. 47 del T.U. bancario.

Peraltro si ricorda che una soluzione analoga viene prospettata anche per quanto riguarda il credito agevolato alla cinematografia. Infatti, il testo del DDL recante interventi in favore del cinema, approvato dalla VII Commissione (Cultura) della Camera il 6.10.1993 in sede legislativa, e ora all'esame del Senato (A.S. 1560), prevede all'art. 10 che la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, costituito a favore di imprese cinematografiche, e del Fondo di garanzia degli investimenti nel medesimo settore, siano affidati in concessione, e previa stipula di una convenzione, alla BNL-sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.A. per un periodo di tre anni. Alla scadenza, l'autorità competente in materia di turismo e spettacolo prevista dall'art. 4, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà affidare la gestione dei fondi ad uno o più enti creditizi sulla base dei criteri delle più vantaggiose offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative.

Alle società derivanti dalla trasformazione in S.p.A. del Mediocredito e dell'Artigiancassa verranno altresì trasferiti, senza alcuna formalità o annotazione e con lo stesso grado e la stessa validità, i privilegi e le garanzie costituiti o prestati a favore degli enti originari (**comma 3**).

Il **comma 4**, nel testo approvato dal Senato, conferma il termine di tre mesi per il completamento da parte degli organi degli istituti degli adempimenti previsti dal d.d.l., ma sopprime la disposizione contenuta nel testo licenziato dalla Camera che prevedeva la proroga degli organi in carica fino al completamento della trasformazione in S.p.A. dei due enti.

Infine, il **comma 5** proroga la validità delle disposizioni vigenti fino alla stipula delle previste convenzioni.